



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO

TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it

tesseramento@pec.crcalabria.it

amministrazione@pec.crcalabria.it

giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n°119 del 28 Febbraio 2023

1. COMUNICATI UFFICIALI F.I.G.C.

Si rimette in allegato il Comunicato Ufficiale numero 251/AA della F.I.G.C. inerente l'accordo raggiunto dalla società A.S.D. Academy Rossano con la Procura Federale.

2. DELIBERE CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 27 Febbraio 2023, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- | | | |
|-----------------|------------|-------------|
| - Avv. Luigi | COMBARIATI | PRESIDENTE; |
| - Avv. Maurizio | RODINO' | COMPONENTE; |
| - Avv. Carlo | ROTUNDO | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Ambrosio Libero;

RECLAMO n. 21 della società F.C.D. ROMBIOLESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. N° 96 del 19.01.2023 (Inibizione del Dirigente Sig. Restuccia Giuseppe fino al 15.09.2023; Squalifica del giocatore Sig. Araco Silvano per cinque giornate effettive; Squalifica dell' Allenatore Sig. Romano Domenico per tre giornate effettive).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito l'arbitro a chiarimenti alla presenza del rappresentante AIA Sig. Vincenzo Nicoletti;

RITENUTO

che il direttore di gara, nel confermare il suo rapporto, ha evidenziato di aver identificato il Sig. Restuccia Giuseppe, sia prima della gara, sia successivamente ai fatti descritti nel suo rapporto mediante consultazione della documentazione in suo possesso;

che, pertanto, deve essere ritenuta raggiunta la prova dei fatti descritti nel rapporto e confermati dal direttore di gara nel corso dell'odierna seduta ed il Sig. Restuccia Giuseppe ritenuto responsabile di ingresso abusivo nello spogliatoio arbitrale, di condotta offensiva e minacciosa nonché di atti di protesta violenta nei confronti dell'arbitro;

considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice appare eccessiva rispetto allo svolgimento dei fatti verificatisi in unico contesto;

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riduce la squalifica al Sig. RESTUCCIA Giuseppe, dirigente della società F.C.D. Rombiolese, fino al 15 LUGLIO 2023;

Nel resto è stato già tutto deliberato con Comunicato Ufficiale n.107 del 07.02.2023.

RECLAMO n.30 della società A.S.D. REAL FABRIZIESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della delegazione provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n. 37 del 09.02.2023 (Punizione sportiva perdita della gara A.S.D. Crissense – A.S.D. Real Fabriziese Campionato Terza Categoria "Gir.E del 05.02.2023 con il punteggio di 0 – 3, Squalifica del giocatore FRANZÈ Alberto per DUE gare effettive, ammenda € 100.00).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la società reclamante;
ritenuto opportuno eseguire approfondimenti istruttori;

P.Q.M.

dispone l'audizione dell'arbitro per la data del 21.03.2023 ore 15.30.

RECLAMO n. 31 della società A.S.D. MELICUCCO CALCIO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.111 del 09.02.2023 (ammenda di € 500,00).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la reclamante;

RITENUTO CHE

- l'arbitro nel referto di gara ha così descritto i fatti avvenuti durante la gara A.S.D. Melicucco Calcio –A.S.D. Roccella, disputata il 05.02.2023, valevole per il Campionato di Promozione, girone B: *"A fine partita, dopo il triplice fischio, entravano dei tifosi riconducibili al Melicucco in quanto avevano giubbotti della suddetta società da un cancello che dava sulla tribuna principale, che durante il nostro sopralluogo risultava chiuso. Arrivati nelle nostre vicinanze un tifoso inveiva nei confronti miei e degli assistenti proferendo le seguenti parole: ti squagghiu nta l'acidu figghiu i puttana, tu e to mamma, appena se ne vanno i Carabinieri ti scassu ri maschiati, a moriri pezzi i merda. Successivamente ne arrivavano altri, sempre dal suddetto cancello, che provavano ad aggredirci venendo verso di noi con fare minaccioso mostrando i pugni, solamente grazie all'intervento dei Carabinieri riuscivamo a non essere colpiti. Dopo 5 minuti insieme alle forze dell'ordine siamo rientrati nello spogliatoio"*;

- il primo assistente arbitrale, nel suo referto ha confermato quanto sopra, specificando che: *"In questo frangente arrivavano, sempre sul terreno di gioco, cinque tifosi della società ospitante che entravano abusivamente dall'esterno ed inveivano nei nostri riguardi con fare minaccioso. A questo punto per evitare che la situazione potesse degenerare ulteriormente era necessario l'intervento delle forze dell'ordine presenti che dovevano raggiungerci sul terreno di giuoco e fraporsi tra noi i due dirigenti succitati e le cinque persone estranee tutti che continuavano ad inveire contro. Dopo circa cinque minuti riuscivamo, scortati dai Carabinieri, a raggiungere gli spogliatoi senza alcuna conseguenza"*;

- in esito alla valutazione dei fatti descritti, il Giudice Sportivo Territoriale comminava la sanzione dell'ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Melicucco Calcio;

- avverso la decisione predetta, previo preannuncio di reclamo trasmesso a mezzo pec il 9 febbraio 2023, ha proposto ricorso la Società A.S.D. Melicucco Calcio.

Tanto premesso, si osserva quanto segue:

La ricorrente, intendendo contestare il verificarsi delle condotte ascritte e, quindi, il contenuto del rapporto arbitrale, afferma che alcuni tesserati si sono limitati a chiedere spiegazioni alla terna arbitrale in maniera pacifica per presunti torti subiti, ma nega che siano entrate in campo persone estranee non presenti in distinta e che le forze dell'ordine siano dovute intervenire.

Le argomentazioni esposte non appaiono però sufficienti a confutare quanto emerso dalla ricostruzione offerta in maniera dettagliata in referto, sia dal direttore di gara che dal primo assistente arbitrale, che hanno determinato il convincimento del giudice sportivo, dovendosi riconoscere agli atti ufficiali di gara il valore di prova privilegiata circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (art. 61 comma 1 CGS).

Secondo questa Corte, la sanzione irrogata in ragione delle responsabilità accertate, appare eccessiva riguardo all'entità ed alla natura dei fatti ascritti e deve essere rimodulata.

P.Q.M.

In parziale accoglimento, riduce l'ammenda ad € 250,00 e dispone accreditarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva sul conto della reclamante.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi